

CAMB/2015/5 del 14 aprile 2015

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna

L'Assessore
F.to Alberto Bellini

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2015/5

CONSIGLIO d'AMBITO

L'anno **2015** il giorno 14 del mese di aprile alle ore 16,00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2015/2422 del 10 aprile 2014.

Sono presenti i Sigg.ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore	A
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	A
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	A
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P

Per l'assenza del Presidente e la vacanza del posto di VicePresidente, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto dell'Agenzia, presiede la seduta l'Assessore del Comune di Forlì Alberto Bellini in quanto componente più giovane di età.

L'Assessore Bellini dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

OGGETTO: Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna a norma dell'art. 7 comma 6 e ss. del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e 110 comma 6 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati,

visti gli artt. 2222 e ss. (contratto d'opera) e 2230 e ss. (contratto d'opera intellettuale) del codice civile aventi ad oggetto la c.d. "*locatio operis*" ossia il compimento di una prestazione d'opera a carattere prevalentemente personale, ivi compresi gli incarichi di natura occasionale e quelli di natura coordinata e continuativa,

visto l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 che dispone:

- al comma 6 che le amministrazioni possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di comprovata specializzazione per esigenze cui non possono far fronte con personale di servizio, in presenza di determinati presupposti,
- al comma 6-bis del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 che le amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
- al comma 6-ter che i regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), devono essere adeguati ai principi di cui al comma 6,

visto l'art. 110 comma 6 TUEL consente che le pubbliche amministrazioni per obiettivi determinati e con convenzioni a termine possano prevedere nel proprio Regolamento degli uffici e dei servizi il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

richiamato l'art. 3 comma 55 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge Finanziaria per il 2008 – che impone limiti al conferimento di incarichi di studio e ricerca, collaborazione e consulenza anche da parte degli enti locali, prevedendo che gli stessi possano essere assegnati, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge;

visto l'art. 14 commi 1 e 2 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che dispone che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), a decorrere dall'anno 2014:

- ✓ non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca, quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore, rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- ✓ non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore, rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;

ritenuto pertanto di approvare il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, che disciplina le procedure rivolte all'attribuzione di incarichi individuali di lavoro autonomo, compresi quelli aventi natura occasionale e natura coordinata e continuativa;

acquisito, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. 267/2000, il parere del Collegio dei Revisori sulla proposta di regolamento in parola, nella seduta del 14 Aprile 2015, come da verbale depositato agli atti;

acquisito il parere del Collegio dei revisori acquisito nella seduta del 17 marzo 2015;

considerato che tale parere risulta favorevole sull'intero articolato, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. c), che disciplina il conferimento di incarichi di lavoro autonomo senza la procedura comparativa preceduta da pubblico avviso qualora "l'incarico riguardi attività di natura tecnica, culturale, scientifica e legale ritenute infungibili, con adeguata motivazione, per la specializzazione richiesta", così come riportato nel verbale della seduta sopracitata depositato agli atti;

ritenuto mantenere la fattispecie disciplinata dall'art. 5 comma 1 lett. c) del Regolamento impegnando la struttura a limitarne l'applicazione, alla luce del rilievo del Collegio, agli affidamenti di carattere fiduciario ad esperti di elevata e settoriale specializzazione, di carattere assolutamente eccezionale;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile , ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna a norma dell'art. 7 comma 6 e ss. del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e 110 comma 6 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Regolamentazione per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna

art. 1 - Campo di applicazione

art. 2 - Esclusioni

art. 3 - Presupposti

art. 4 – Requisiti e incompatibilità

art. 5 - Modalità di conferimento degli incarichi

art. 6 - Conferimento di incarichi in deroga alla selezione preceduta da apposito avviso

art. 7 - Disciplinare di incarico e modalità di svolgimento

art. 8 - Pubblicità e altri adempimenti

art. 9 - Norma transitoria

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento degli incarichi individuali di lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 e ss. (contratto d'opera) e 2230 e ss. (contratto d'opera intellettuale) del codice civile aventi ad oggetto la c.d. "*locatio operis*" ossia il compimento di una prestazione d'opera a carattere prevalentemente personale, ivi compresi gli incarichi di natura occasionale e quelli di natura coordinata e continuativa.
2. Si ha collaborazione occasionale quando l'incarico di lavoro autonomo consiste in una prestazione di carattere episodico e saltuario, anche con contenuto professionale, che si esaurisce in una sola azione o prestazione isolata che consente il raggiungimento dell'obiettivo assegnato e che richiede un contatto sporadico con il committente.
3. Si ha collaborazione coordinata e continuativa quando l'incarico di lavoro autonomo ha ad oggetto la produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente presso il quale sono messe a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico e si caratterizza per la continuità della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione e i fini dello stesso; il Dirigente responsabile del conferimento dell'incarico definisce in dettaglio il contenuto della collaborazione e ne controlla il

risultato verificando la rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

4. I contratti di lavoro autonomo di cui sopra possono avere ad oggetto:
 - a) attività di *studio*, ossia analisi di tematiche di interesse dell'Agenzia che si concludono con la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) attività di *ricerca*, ossia di approfondimento su determinate materie e offerta delle relative soluzioni;
 - c) attività di *consulenza* che prevedono l'acquisizione di pareri o valutazioni tecniche ad esperti o prestazioni particolari non riconducibili ad attività ordinarie o continuative;
 - d) attività di *docenza* nell'ambito di corsi di formazione e aggiornamento professionale al personale dell'Agenzia, ovvero nell'ambito di attività formative esterne rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti ad Atersir.

Art. 2 - Esclusioni

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:
 - gli appalti d'opera e di servizi, disciplinati dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile, in cui prevalgono gli aspetti legati all'organizzazione di mezzi piuttosto che il carattere personale della prestazione resa dal collaboratore;
 - gli incarichi ed i servizi professionali rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 163/06.
2. A tali contratti si applicano le vigenti norme di legge e il regolamento dei contratti dell'Agenzia.

Art. 3 - Presupposti

3. Atersir può conferire incarichi individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei presupposti di seguito indicati.
 - A. La prestazione oggetto dell'incarico deve corrispondere alle competenze attribuite all'Agenzia e ad obiettivi e progetti specifici e determinati dell'Amministrazione.
 - B. Il Dirigente competente per la materia oggetto del conferimento, raccordandosi con il

Dirigente competente in materia di risorse umane, deve avere preliminarmente accertato l'oggettiva inesistenza all'interno di Atersir delle professionalità necessarie ovvero per l'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili. Si prescinde da tale accertamento, nei casi di conferimento di incarico di docenza, in ragione della specifica competenza richiesta..

- C. L'incarico deve avere ad oggetto una specifica prestazione di natura temporanea e di elevata qualificazione e specializzazione. In particolare, gli incarichi di lavoro autonomo possono essere conferiti esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria intendendosi quale requisito culturale minimo richiesto il possesso di una Laurea Magistrale/Specialistica degli Ordinamenti Universitari vigenti (D.M. 509/99, D.M. 270/04), o di un Diploma di Laurea del previgente Ordinamento Universitario. I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro ordinamento.

Ferma restando l'esigenza di acquisire prestazioni altamente qualificate e una maturata esperienza professionale nel settore, si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nei casi individuati dall'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001:

- nei casi di professioni per le quali la normativa vigente prescrive o consente l'iscrizione ad Albi e/o l'esercizio della professione anche in assenza di titolo universitario,
- per le figure di addetto stampa da inserire negli uffici stampa delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 9 della legge 150/2000.

- D. Il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionato all'attività svolta e all'utilità che ne conseguirà l'Amministrazione.
- E. Il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, deve mantenersi entro il limite massimo di spesa annuo fissato dalla normativa vigente.

L'affidamento di incarichi effettuato in violazione del suddetto limite di spesa costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Sono esclusi dal limite di spesa:

- gli incarichi finanziati da Enti terzi (ad esempio finanziamenti europei, regionali,

etc.);

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, ivi compresi gli incarichi di rappresentanza processuale e di patrocinio legale dell'Ente, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati.
4. La contemporanea sussistenza dei presupposti di cui al presente articolo deve essere puntualmente verificata e attestata dal Dirigente nell'atto di avvio del procedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 4 – Requisiti e incompatibilità

1. I soggetti affidatari degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento non devono trovarsi nella condizione di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché in situazioni incompatibili per legge con l'affidamento degli incarichi qui disciplinati.
2. Non possono essere conferiti incarichi a persone che sono dipendenti a tempo indeterminato di Atersir o che hanno con essa un rapporto di servizio a qualunque titolo, sia lavorativo che onorario, tale da far ritenere che sussista un inserimento nella struttura organizzativa dell'Agenzia.
3. E' vietato, di norma il cumulo di più incarichi professionali in capo al medesimo soggetto, nel medesimo periodo di tempo. Il conferimento, in via eccezionale, di un secondo incarico è ammesso purché ne sia data ampia e circostanziata motivazione nel provvedimento.
4. L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei soggetti incaricati, nelle forme di legge, resa contestualmente alla presentazione della candidatura. Qualora, a seguito di verifica disposta, a norma di legge, dall'Amministrazione sulla dichiarazione resa, sia accertata la sussistenza di una o più delle cause di esclusione di cui sopra, il soggetto affidatario dell'incarico è dichiarato decaduto, ferma restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito.

Art. 5 - Modalità di conferimento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento, salve specifiche disposizioni normative in proposito, deve essere preceduto da adeguata pubblicità e idonee procedure comparative, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. Di norma si procede mediante pubblicazione di apposito avviso che deve contenere:

- a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente, e il prodotto finale/risultato richiesto;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) la durata e il luogo dell'incarico, le modalità di realizzazione del medesimo e le relazioni con l'Amministrazione; per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, va indicato il livello di coordinazione con la struttura del committente;
 - d) il compenso per la prestazione, correlato di tutte le informazioni necessarie quali la tipologia e la periodicità del pagamento nonché eventuali modalità e termini di rimborso delle spese;
 - e) termini e modalità di presentazione delle domande, eventuale data e luogo fissati per la verifica delle candidature;
 - f) criteri di valutazione e modalità selettive;
 - g) eventuali garanzie, cause di risoluzione e sospensione della prestazione;
 - h) struttura di riferimento e responsabile del procedimento.
3. L'avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia per almeno 15 giorni. In ragione dell'oggetto e della natura dell'incarico, nonché del valore del contratto, il dirigente può valutare l'opportunità di adottare ulteriori forme di pubblicità.
 4. La selezione avviene mediante comparazione dei *curricula* con riferimento alle attività che l'incaricato dovrà svolgere. La comparazione del dirigente deve avvenire secondo criteri non generici che evidenzino la connessione tra la valutazione delle esperienze e professionalità possedute dai candidati e la specificità della prestazione richiesta.
 5. In relazione al tipo e alla natura dell'incarico, il dirigente può integrare la valutazione dei *curricula* con un colloquio di approfondimento finalizzato ad accertare oltre alle esperienze lavorative e alla professionalità dei candidati, le capacità, le attitudini, le competenze personali e le motivazioni dei candidati nonché, se necessario, le conoscenze tecniche richieste.
 6. Delle operazioni selettive viene redatto apposito verbale e nell'atto di conferimento si richiama la valutazione effettuata; l'esito della selezione sarà pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia oppure, in alternativa, si procederà alla comunicazione a tutti i candidati.
 7. Atersir si riserva la facoltà di esperire una procedura comparativa periodica per formare elenchi di esperti in ambiti tematici determinati da utilizzare per una pluralità di necessità

analoghe, stabilendo contestualmente la durata di validità dell'elenco e le modalità di utilizzazione.

8. Per particolari professionalità per le quali è riscontrabile una qualificazione interfunzionale, Atersir può utilizzare graduatorie valide presso altre pubbliche amministrazioni, dopo aver verificato la rispondenza del profilo professionale selezionato rispetto all'attività oggetto dell'incarico.

Art. 6 - Conferimento di incarichi in deroga alla selezione preceduta da apposito avviso

1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 4 è ammesso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo senza la procedura comparativa preceduta da pubblico avviso ivi prevista, nei casi seguenti:
 - a) quando, in esito all'esperimento della procedura comparativa, non vi sia stata alcuna manifestazione di disponibilità o tutte le candidature siano state giudicate inappropriate; in tal caso nell'affidamento diretto non possono essere modificati in misura sostanziale le condizioni iniziali dell'incarico;
 - b) quando specifiche previsioni di legge o di regolamento stabiliscono procedure di affidamento particolari, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica (quali ad esempio l'individuazione di esperti di gara, di concorso, di commissioni, ...);
 - c) quando l'incarico riguardi attività di natura tecnica, culturale, scientifica e legale ritenute infungibili, con adeguata motivazione, per la specializzazione richiesta per cui, secondo la valutazione del Dirigente e fatti salvi i presupposti per il conferimento sopra citati, può essere affidato *intuitu personae* ad un esperto individuato dallo stesso; rientrano in tale fattispecie ad esempio gli incarichi assegnati per sviluppare/completare progetti/programmi già avviati per cui è funzionale che il completamento venga affidato all'esperto che aveva curato il progetto iniziale, la richiesta di pareri legali in ambiti giuridici di elevata e settoriale specializzazione e simili, la singola docenza.
 - d) quando l'estrema urgenza, collegata alla necessità di svolgere servizi o adempimenti obbligatori per legge e risultante da eventi imprevedibili non imputabili all'Ente, non è compatibile con i termini di svolgimento della procedura comparativa.
2. Può inoltre avvenire su base fiduciaria il conferimento dei seguenti incarichi:
 - incarico di medico competente (artt. 38 e 39 del D.lgs 81/2008)

- incarico di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (art. 31 e 32 del D.lgs 81/2008)
 - incarichi di componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 secondo le disposizioni di cui all'art. 3 comma 77 della legge 244/2007;
 - incarichi per la rappresentanza processuale e l'attività di patrocinio legale dell'Ente.
3. L'atto di affidamento deve in ogni caso fare riferimento e ricondursi ad una delle casistiche di cui ai commi precedenti e motivare, in caso di individuazione fiduciaria, la scelta dell'incaricato evidenziando in maniera puntuale e dettagliata le ragioni poste a base del conferimento con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato. Al fine di salvaguardare i principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione, l'individuazione dei soggetti da incaricare avviene possibilmente seguendo il principio di rotazione.

Art. 7 - Disciplinare di incarico e modalità di svolgimento

1. Con determinazione dirigenziale si dà atto delle risultanze della procedura comparativa oppure in caso di affidamento diretto si procede all'individuazione dell'incaricato.
2. I termini ed il contenuto dell'incarico vengono formalizzati in apposito disciplinare/lettera di incarico che regola il rapporto contrattuale tra le parti.
3. Tali atti dovranno riportare almeno i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la tipologia del contratto e l'oggetto della prestazione professionale;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo/sede in cui viene svolto l'incarico (se trattasi di collaborazione coordinata e continuativa che prevede l'inserimento nell'organizzazione dell'Ente, nei limiti di cui all'art. 1, comma 3);
 - e) l'ammontare del compenso per l'incarico e gli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità per il relativo pagamento;
 - f) l'esclusione della possibilità di convertire lo stesso in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
 - g) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e i criteri per il

controllo della prestazione resa;

- h) la definizione dei casi di recesso e di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - i) eventuali penali, che prevedano una decurtazione percentuale del compenso pattuito, al fine di tutelare l'Agenzia in caso di inadempimento contrattuale per mancata conclusione dell'attività nei tempi individuati o per cessazione anticipata senza rispetto del termine di preavviso stabilito in contratto. Prima della scadenza del termine il contratto può estinguersi secondo le generali regole dei contratti, anche per accordo tra le parti, per impossibilità sopravvenuta di carattere non temporaneo o per avvenuta realizzazione dell'opera oggetto del contratto.
 - j) il foro competente in caso di controversie;
4. Non è ammesso il rinnovo del contratto di lavoro autonomo. In casi eccezionali e con determinazione motivata, il Dirigente competente potrà comunque disporre un prolungamento per ragioni non imputabili all'incaricato al solo fine di completare le prestazioni pattuite originariamente e ferma restando la misura del compenso definito in sede di conferimento dell'incarico medesimo.
 5. L'incaricato non è assoggettato al potere direttivo del committente che stabilisce solo meri criteri generali ed istruzioni, in sede di disciplinare/lettera di incarico, per l'adempimento dell'obbligazione e per rendere la prestazione dovuta utile e funzionale alla realizzazione del suo programma.
 6. L'incaricato, anche in caso di collaborazione coordinata e continuativa, non può essere assoggettato ad un preciso regime orario né al sistema di rilevazione delle presenze nel luogo di lavoro; il tempo di lavoro deve sempre essere gestito dal collaboratore in modo autonomo, salvo la fissazione di eventuali limiti orari se necessari per coordinare la prestazione con l'organizzazione del committente.
 7. Il committente non può attribuire all'incaricato periodi di ferie o programmare il suo periodo di riposo ma solo concordare con lui la sospensione della prestazione per assicurare il coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione.
 8. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

Art. 8 – Pubblicità e altri adempimenti

1. Per gli obblighi di pubblicità e gli ulteriori adempimenti connessi all'affidamento degli

incarichi di collaborazione esterna, anche di natura fiscale, previdenziale e assicurativa, si rinvia alle norme di legge vigenti, fra le quali in particolare l'inserimento nel sito web dell'Amministrazione degli elenchi dei collaboratori esterni con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico, della durata e del compenso.

2. La pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Ente, costituisce condizione di efficacia giuridica dei contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Art. 9 – Norma transitoria

1. Per quanto non previsto nella presente Disciplina si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo.

Approvato e sottoscritto

L'Assessore
F.to Alberto Bellini

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D. Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 26 maggio 2015

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna